

OSPEDALIERI: ATTENTI ALLA POLIZZA RC PROFESSIONALE

Nell'articolo "Come assicurare il medico ospedaliero?" di Attilio Staffano pubblicato sul numero di giugno 2007 di Management della Sanità si legge:

«La posizione del dipendente ospedaliero differisce notevolmente da quella di un collega libero professionista poiché come dipendente è solitamente assicurato in primis dalla polizza dell'ente di appartenenza stesso.

Il punto è quanto in realtà il dirigente medico dipendente può sentirsi assicurato da tale polizza?

E' importante per il sanitario comprendere sino a che punto l'attività svolta è garantita dalla copertura dell'ente e quando no per consentire all'assicuratore di sviluppare un prodotto che sia integrativo e complementare.

Ad esempio le condizioni aggiuntive previste nelle polizze RCT/ RCO degli enti vedono ancora come estensioni meno frequenti quelle per colpa grave e tutela legale, due garanzie di evidente importanza. La prima perché la Pubblica Amministrazione ha il diritto di agire nei confronti del medico dipendente pubblico che ha cagionato danni a terzi solo in caso di dolo o colpa grave (ex art. 22 del DPR 10.1.1957). La seconda poiché consente al medico di essere seguito da un proprio legale personale senza incorrere nel rischio di conflitto di interessi con l'ente di appartenenza o con i colleghi.

In conclusione l'informazione è la principale garante di un efficace tutela».

SICUREZZA STRADALE - CARTA DI IDENTITA' PER PNEUMATICI

Il cambio del treno gomme ha in discreto costo. E' giusto dunque che all'acquisto sia dato il documento identificativo delle gomme acquistate che può essere richiesto dall'acquirente e che il venditore deve dare.

RETRIBUZIONI A INIZIO CARRIERA

da Sole 24 ore:

redditi netti mensili degli occupati a cinque anni dalla laurea (in euro):

medicina e chirurgia	1.850
ingegneria	1.630
farmacia	1.378
economia	1.355
scienze politiche	1.350

tasso di occupazione a cinque anni (in %):

ingegneria	95,6
architettura	92
farmacia	90,6
economia	89,6
scienze politiche	88

medicina veterinaria 86,2

giurisprudenza 83,5

medicina e chirurgia 57,7 donne 52,2 uomini 64,4 dal 2005 al 2007 incremento + 2,4.

Per medicina e chirurgia non ci sarebbe un problema di “eccesso”.....secondo la FNOMCeO i posti messi a bando (7.500 ingressi l'anno in ateneo: nel 2007-08 7.095 per medici e 694 per odontoiatri) sarebbero pochi perché coprirebbero solo in piccola parte il turnover dei 350mila medici e odontoiatri; si rischierebbero tra qualche anno una inversione di tendenza e carenze, anziché esuberi.

Le richieste di iscrizione alla facoltà di medicina e odontoiatria sono peraltro numerose: il rapporto domande/posti è in aumento: circa 7,22, ma soprattutto la richiesta è in odontoiatria con domande/posti di 22 (in precedenza 15).

CONSENSO INFORMATO IN MEDICINA

Il consenso informato non è una prassi burocratica medico-legale, bensì uno strumento etico-giuridico che permette al sanitario di condividere la responsabilità della scelta diagnostico-terapeutica con il proprio paziente reso cosciente del proprio stato di salute.

L'assenza di una disciplina penale espressa e gli orientamenti contraddittori della giurisprudenza in tema di intervento medico in assenza di consenso rendono estremamente incerta la ricostruzione dei limiti della responsabilità penale del medico.

In una tavola sinottica abbiamo tentato di riassumere i vari aspetti da affrontare.

IL CONSENSO INFORMATO

Deve essere espresso da individuo capace di intendere e di volere Un consenso senza un'adeguata, completa e reale informazione non è considerato valido	
<u>Deve essere:</u> • personale • esplicito • specifico • consapevole • libero • preventivo	<u>L'informazione deve essere:</u> • veritiera • completa • compresa
può essere sempre revocato	

non è valido se diretto a richiedere o ad assecondare la elisione di beni indispensabili quali la vita o l' integrità fisica

incombe su tutti i medici in base alla loro specifica attività

**si può prescindere in caso di necessità
(urgenza inderogabile ai fini della vita)**

**il consenso informato anche se presunto non è mai
implicito**

la legge prevede l' acquisizione scritta solo per le trasfusioni di sangue o emoderivati, nei trapianti, nella sperimentazione, nella privacy, negli accertamenti da Hiv, nei trattamenti radianti.

Tuttavia l' acquisizione scritta può valere come prova dell'avvenuto consenso.

**da IL CONSENSO INFORMATO di Marco Perelli Ercolini e Renato Mantovani
Copyright 2005 - Prof. Marco Perelli Ercolini & Avv. Renato Mantovani**

BUONI POSTALI FRUTTIFERI

Gli interessi sui buoni fruttiferi sono quelli indicati sui titoli e non sono modificabili.

Questo perché le condizioni rese note dalle Poste italiane al risparmiatore nel momento della sottoscrizione dei buoni e riportate sui titoli prevalgono su disposizioni ministeriali eventualmente contrarie. La funzione stessa dei buoni, scrive infatti la Cassazione, sezioni unite civili, nella sentenza n.13979/07, depositata il 15 giugno 2007, «destinati a essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di risparmiatori, non tollererebbe un'interpretazione diversa che finirebbe per compromettere le esigenze di tutela del risparmio diffuso».

COMUNICAZIONE DI REGOLARITA' DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI 2005

Dal 27 giugno il via l'invio delle comunicazioni di regolarità relative al controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi, presentate per il periodo d'imposta 2005.

- Per le dichiarazioni trasmesse da un intermediario abilitato al servizio Entratel, le relative comunicazioni saranno trasmesse telematicamente nella forma di avviso regolare all'intermediario stesso, e non più tramite servizio postale ai singoli contribuenti.
 - Per i contribuenti, abilitati al servizio Fisco on line, la comunicazione di regolarità sarà resa disponibile sul cassetto fiscale.
 - Nel caso in cui invece la dichiarazione sia stata presentata ad un ufficio postale, ad una banca ovvero trasmessa tramite un ufficio dell'Agenzia delle Entrate, le comunicazioni di regolarità saranno inviate, come di consueto, direttamente al contribuente tramite servizio postale.
- Per quanto riguarda le comunicazioni dalle quali emerge un rimborso, l'Agenzia delle Entrate ricorda che i contribuenti possono chiedere l'accredito direttamente sul proprio conto corrente, riducendo così i tempi di erogazione.
- I contribuenti devono, in tal caso, fornire le coordinate del proprio conto corrente (codice Iban) ad un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate oppure in via telematica attraverso la pagina web <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>.
- Per accedere ai servizi telematici dell'Agenzia occorre essere in possesso del codice Pin, che può essere richiesto online o presso qualsiasi ufficio delle Entrate.

PENSIONATI INPDAP - CONGUAGLI PER IL 730

Con la circolare 17/07 l'Inpdap chiarisce le modalità dei conguagli per i pensionati dopo la presentazione del modello 730.

Le mensilità a partire dalle quali si effettueranno i conguagli sono:

- luglio-agosto 2007, per i pensionati dei fondi integrativi;
- agosto 2007, per gli altri pensionati;
- dicembre 2007 per i modelli 730/07 integrativi (pervenuti all'Inpdap solo tramite Caf).

Tali scadenze sono certe per chi ha richiesto l'assistenza direttamente al sostituto d'imposta (Inpdap), mentre per chi ha richiesto l'assistenza ai Caf può verificarsi che, ove la comunicazione del risultato contabile (730-4) dovesse pervenire oltre il 30 giugno 2007 (termine previsto dalla norma), l'Inpdap procederà all'effettuazione del conguaglio nel primo mese utile successivo alla comunicazione.

Dal 2006, a norma di quanto disposto dall'articolo 1 comma 137 della legge 266/05, come modificato dalla legge 80/06, non devono essere effettuate operazioni di conguaglio, né a credito né a debito, se l'importo di ogni singola imposta o addizionale risultante dalla dichiarazione non supera il limite di 12 euro. Tuttavia danno luogo alle operazioni di conguaglio le somme a credito Irpef, addizionale comunale e regionale, anche di importo non superiore a 12 euro se derivanti dalla richiesta di utilizzare parte del credito per il pagamento del debito Ici.

Il contribuente può aver richiesto la rateizzazione degli importi a debito risultanti dalla liquidazione della dichiarazione. La rateizzazione deve essere compresa tra i mesi di luglio e novembre, ricordando che il numero minimo di rate è pari a 2, mentre il numero massimo è pari a 5. L'interesse da calcolare a partire dalla seconda rata è pari allo 0,5% mensile; se le operazioni contabili iniziano dopo la pensione di luglio, il sostituto ripartisce il debito in un numero di rate il più vicino possibile alla scelta indicata dal contribuente, con l'ultima non oltre il mese di novembre 2007.

IN ALLEGATO A PARTE Circolare INPDAP 17/2007 (documento 92)

FRAZIONABILI I PERMESSI PER L'ASSISTENZA AI DISABILI

Con il messaggio 15995/2007 comunica che i permessi previsti al comma 3 dell'articolo 33 della legge 104/92 sono frazionabili anche in permessi orari che però non debbono superare le 18 ore mensili.

LEGGE 104/1992

Art. 33. Agevolazioni -

3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con *handicap* in situazione di gravità nonché colui che assiste una persona con *handicap* in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con *handicap* in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.

IN ALLEGATO A PARTE Messaggio INPS 15995/2007 (documento 93)

CUMULO PENSIONE/ALTRI REDDITI DA LAVORO

L'Inps col messaggio 16375 del 21 giugno 2007 comunica che il termine per la presentazione delle dichiarazioni mod503-Aut dei pensionati che svolgono ulteriore lavoro autonomo per la trattenuta delle quote di pensione non cumulabili con altri redditi da lavoro (effettuata provvisoriamente sulla base dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell'anno, salvo poi conguaglio sulla base delle dichiarazioni dei redditi effettivamente percepiti) è stata prorogata dal 2 luglio al 31 luglio.

La mancata presentazione comporta una sanzione pari all'ammontare di un anno di pensione.

Sono interessati i soli titolari di pensione di anzianità o invalidità (che hanno altri redditi da lavoro) liquidati con una anzianità contributiva inferiore ai 40 anni.

Non hanno tale obbligo

- i titolari di pensione di vecchiaia e quelli di anzianità al compimento dell'età pensionabile, indipendentemente dalla decorrenza
- i titolari di pensione diretta di qualsiasi categoria avente decorrenza entro il 31 dicembre 1994
- i titolari di pensione di anzianità o di assegno di invalidità con una anzianità contributiva pari o superiore ai 40 anni.
- i titolari di pensione di anzianità che all'atto del pensionamento abbiano una anzianità contributiva pari o superiore ai 37 anni e abbiano compiuto 58 anni di età (art.44 legge 289/2002)
- i titolari di pensione di anzianità al 1 dicembre 2002 che a suo tempo hanno pagato il ticket per accedere al regime di totale cumulabilità.

Ricordiamo che la quota non cumulabile e pertanto trattenuta dalla pensione è pari al 30 per cento della quota che supera il trattamento minimo (per il 2007 pari a 436 euro mensili). La trattenuta non può in ogni caso superare il 30 per cento del reddito prodotto.